

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
CON DIRITTO ALLA DETRAZIONE DEL 55%
INIZIATI E NON TERMINATI NEL 2010
ATTENZIONE ALLE SCADENZE**

La presente Informativa è rilevante per tutti i contribuenti
che hanno sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica

ENTRO IL 31 MARZO 2011

Scade il **31 marzo 2011** il termine per la detrazione fiscale del 55% concessa ai contribuenti in caso di spese sostenute per lavori di riqualificazione energetica. Tra gli interventi che possono usufruire di tale agevolazione non solo l'installazione di pannelli solari, ma anche tutte le modifiche e ristrutturazioni operate per favorire il risparmio energetico.

CHI DEVE FARLO

Secondo il regolamento, **sono soggetti alla comunicazione tutti coloro che hanno effettuato questo tipo di interventi durante l'anno 2010 ma non sono riusciti a ultimarli entro la fine dello stesso anno.**

La somma dichiarabile nella richiesta è quella **effettivamente pagata** fino al 31/12/2010, indipendentemente dal fatto che i lavori possano essere stati terminati successivamente.

Nel caso di spese sostenute nel 2011, si applicherà il nuovo regolamento che consente il pagamento tramite 10 rate anziché 5 come per le spese sostenute nel 2010.

COME FARE

Il procedimento è abbastanza agevole e può avvenire esclusivamente per via telematica. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile scaricare il **Software IRE2009** ([clicca qui per scaricarlo](#)) che **può essere utilizzato direttamente e gratuitamente dal contribuente** o avvalendosi, a pagamento, di intermediari abilitati.

E AL TERMINE DEI LAVORI...

Per poter comunque usufruire dello sgravio fiscale, i cittadini devono necessariamente trasmettere all'ENEA tutta la documentazione necessaria ad attestare il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico previsti dalla norma. La trasmissione dei dati deve necessariamente avvenire entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

COSA SUCCEDDE SE... (Sanzioni)

È bene infine sottolineare che, secondo il regolamento, il mancato invio dei dati non comporta la decadenza del diritto alla detrazione, ma viene punito con una sanzione amministrativa che va da 258 a 2.065 euro.